



**COMUNE DI MARNATE**  
Provincia di Varese



Codice ente: 11503  
**DELIBERAZIONE N° 8**

# **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 8 del 30/05/2020

**OGGETTO: TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020. NUOVA DETERMINAZIONE**

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **Maggio** alle ore **08:30** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
<b>GALLI MARIA ELISABETTA</b>	X	
<b>DONATI GEMMA GIUSEPPINA</b>	X	
<b>DAL ZOTTO BELLUSCO PIERPAOLO</b>	X	
<b>LUPPI LUIGI</b>	X	
<b>LIGUORI SARA</b>	X	
<b>CISARI ERIKA</b>	X	
<b>GUZZETTI GIANLUIGI</b>	X	
<b>POLATO OLINDO</b>	X	
<b>GALLAZZI MATTEO</b>	X	
<b>POZZOLI ROBERTO</b>	X	
<b>ELZI SILVIA</b>	X	
<b>BERTAZZO MORENO</b>	X	
<b>MORANDI FERNANDO</b>	X	

TOTALE PRESENTI: **13**

TOTALE ASSENTI: **0**

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. **ANGELO QUAGLIOTTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' **AVV. MARIA ELISABETTA GALLI** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 8 del 30/05/2020

Proposta n.17 del SERVIZIO FINANZIARIO

**OGGETTO:** TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020. NUOVA DETERMINAZIONE

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: «*Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Richiamati in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...*»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: "683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.";

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: «In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.»

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: «Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.»

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Considerata l'oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente in quanto risultano sostanzialmente inapplicabili i criteri formulati da Arera con la delibera n. 158 del 5 maggio 2020, producendo farraginosità interpretativa unita alla totale assenza di un ristoro alle perdite di entrata dei Comuni, aspetti fortemente denunciati da Anci con la nota ufficiale del 12 maggio 2020 trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, prof. Conte;

Ritenuto pertanto evidente che, al momento, non sia altrimenti possibile che avvalersi della facoltà prevista dall'art. 107 comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

Viste:

- la deliberazione del C.C. n. 39 del 18.12.2018 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;
- la deliberazione del C.C. n. 4 del 9.02.2019 con cui sono state rideterminate alcune tariffe non domestiche della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019 in applicazione dell'art. 1, comma 1093 della legge 145/2018;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del

testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Dato atto che:

- il versamento della TARI può essere effettuato utilizzando il modello F24, o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.L. 30/12/1992 n. 504;

Visto il D.lgs 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti, resi per alzata di mano

## **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazioni del C.C. n. 39 del 18.12.2018 e n. 4 del 9.02.2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, per le

argomentazioni riportate in premessa, tariffe che sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

## TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

N. OCCUPANTI	TARIFFA FISSA €/mq	TARIFFA VARIABILE €
Famiglie con 1 componente	0,638	46,655
Famiglie con 2 componenti	0,750	83,978
Famiglie con 3 componenti	0,837	95,642
Famiglie con 4 componenti	0,909	121,302
Famiglie con 5 componenti	0,981	135,298
Famiglie con 6 componenti	1,037	158,625

## TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

TIPO ATT.	DESCRIZIONE	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa variabile €/mq	Tariffa finale €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme	0,123	0,096	<b>0,219</b>
2	Cinematografi e teatri	0,184	0,146	<b>0,330</b>
3	Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta	0,982	0,759	<b>1,741</b>
4	Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre	1,620	1,262	<b>2,882</b>
5	Stabilimenti balneari	0,706	0,547	<b>1,253</b>
6	Sale esposizioni, autosaloni	0,797	0,509	<b>1,306</b>
7	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante	1,878	1,465	<b>3,343</b>
8	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante	1,286	1,004	<b>2,290</b>
9	Case di cura e riposo	1,458	1,134	<b>2,592</b>
10	Ospedali	1,516	1,181	<b>2,697</b>
11	Uffici commerciali, studi professionali, agenzie finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi, cliniche, studi medici – veterinari, ufficio postale	2,049	1,564	<b>3,613</b>
12	Banche e istituti di credito	1,123	0,881	<b>2,004</b>
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli anche all'ingrosso	1,801	1,404	<b>3,205</b>
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari	1,866	1,456	<b>3,322</b>
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,006	0,785	<b>1,791</b>
16	Banchi di mercato beni durevoli settimanali	1,973	1,536	<b>3,509</b>
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.	2,332	0,817	<b>3,149</b>
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavasecco	1,409	1,103	<b>2,512</b>

19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	1,344	1,047	<b>2,391</b>
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,329	1,034	<b>2,363</b>
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,423	1,106	<b>2,529</b>
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo	6,138	6,014	<b>12,152</b>
23	Mense, tavole calde, birrerie, hamburgerie	5,523	4,552	<b>10,075</b>
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)	6,091	4,202	<b>10,293</b>
25	Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, anche all'ingrosso	2,333	2,468	<b>4,801</b>
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,875	2,241	<b>5,116</b>
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,574	7,587	<b>17,161</b>
28	Ipermercati di genere misti	3,928	2,339	<b>6,267</b>
29	Banchi di mercato generi alimentari settimanali	7,445	5,253	<b>12,698</b>
30	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi	2,078	1,622	<b>3,700</b>

3. di annullare, in autotutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-nonies della Legge 241/1990, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 14.12.2019 ad oggetto: "approvazione piano economico finanziario, criteri di determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (tari), del numero e delle scadenze delle rate di pagamento per l'anno 2020", per contrasto con la sopravvenuta normativa intervenuta in materia;
4. di stabilire che la riscossione della TARI per l'anno 2020 avvenga secondo le seguenti modalità:
  - riscossione in n. 3 rate scadenti rispettivamente il 16 ottobre 2020, 16 dicembre 2020 e 16 gennaio 2021, con la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il termine di pagamento della prima rata;
  - invio delle comunicazioni di pagamento ai contribuenti in 3 rate con avviso bonario e mod. F24 precompilato;
  - notifica di intimazione di pagamento a coloro che non avranno versato l'importo alle prescritte scadenze,
  - notifica di avviso di accertamento con applicazione della sanzione del 30% e degli interessi di legali a coloro che non avranno pagato l'intimazione di pagamento entro i 60gg dalla notifica;
5. di stabilire che il versamento delle rate potrà essere effettuato utilizzando il modello F24 o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;
6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Di seguito

## IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti....

## D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

---

---

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 8 del 30/05/2020

Sul punto in oggetto relaziona l'Assessore Dal Zotto.

Il Sindaco sospende la seduta alle ore 9,45 per un disservizio tecnico che impedisce la trasmissione in streaming della seduta.

Il Sindaco riapre la seduta alle ore 9,55 ad avvenuta soluzione dell'inconveniente tecnico.

Seguono gli interventi.

...O M I S S I S...

Si pone in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Pozzoli, prot. n. 6118 del 28.05.2020.

Con voti espressi in forma palese, favorevoli n. 4 (Gruppi di Minoranza), contrari n. 9, l'emendamento è RESPINTO.

Seguono gli interventi.

...O M I S S I S...

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Esaminata** la proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente riportata;

**Riscontrata** la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

**Acquisiti** i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, riportati in allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Preso atto** che sulla proposta di deliberazione il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, non ha formulato osservazioni;

**Con voti** favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Gruppi di Minoranza) espressi per alzata di mano dai n.13 Consiglieri presenti e votanti

### DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020. NUOVA DETERMINAZIONE come sopra trascritta.

Successivamente

### IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Gruppi di Minoranza) espressi per alzata di mano dai n.13 Consiglieri presenti e votanti

## **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



Approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
*Firmato digitalmente*  
Avv. Maria Elisabetta Galli

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Firmato digitalmente*  
Angelo Quagliotti

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.*